

CONDIZIONI DI CONTRATTO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA NELLA FORMA UNIT LINKED A PREMI RICORRENTI - WAC1

Premessa

Il Contratto è disciplinato dalle:

- Condizioni di contratto che seguono;
- da quanto indicato nel documento di polizza, comprensivo di eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Art. 1 - Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate.

Art. 2 – Prestazioni assicurate

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento, ai beneficiari designati in polizza dall'investitore-contraente, del capitale maturato a scadenza.

Inoltre, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, è previsto il pagamento, ai beneficiari designati in polizza dall'investitore-contraente, di un importo pari al controvalore delle quote accumulate, maggiorato del controvalore di un numero aggiuntivo di quote del Fondo prescelto, determinato in funzione dell'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso e del numero delle quote accumulate con i premi ricorrenti, al netto delle spese di liquidazione.

La maggiorazione del numero di quote acquisite con i premi ricorrenti è pari:

- al 15% se l'età assicurativa raggiunta dall'assicurato al momento del decesso non è superiore a 49 anni;
- al 10% se l'età assicurativa raggiunta dall'assicurato al momento del decesso è compresa tra 50 e 60 anni;
- al 7% se l'età assicurativa raggiunta dall'assicurato al momento del decesso è compresa tra 61 e 85 anni.

Per età assicurativa si intende l'età dell'Assicurato espressa in anni interi, maggiorata di un anno se al momento del decesso è stato compiuto il semestre.

Relativamente alle quote acquisite con eventuali premi aggiuntivi non è prevista alcuna maggiorazione in caso di decesso dell'assicurato.

La conversione dei premi corrisposti, nelle quote del fondo prescelto, sarà effettuata sulla base del valore unitario delle stesse in date prefissate, secondo la seguente tabella:

Premi versati (data di incasso)	Giorno di valorizzazione per la conversione dei premi (*)
Dal 1° giorno al 10° giorno del mese	Il giorno 18 del mese
Dall'11° giorno al 20° giorno del mese	Il giorno 28 del mese
Dal 21° all'ultimo giorno del mese	Il giorno 8 del mese successivo

(*) Nel caso di giorno non lavorativo, si considera quale data di conversione il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il Contraente può ottenere il rimborso, parziale o totale, delle quote accumulate, così come previsto agli Artt. 19 e 20.

Il costo della copertura in caso di premorienza dell'Assicurato viene prelevato dal caricamento, di cui al successivo art. 12.1 .

Art. 3 - Conclusione ed efficacia del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- il documento di polizza, firmato dalla Società, viene sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato;

oppure

- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.

Gli effetti del contratto decorrono, a condizione che sia stato versato il primo premio, dalle ore 24:00 del giorno di conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno ivi previsto. L'effettuazione del primo versamento, da parte del Contraente, viene accettato da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine"; pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia dal buon fine del pagamento.

Art. 4 - Rischio di morte (esclusioni dalla garanzia assicurativa)

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.

E' escluso dalla garanzia assicurativa il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di terrorismo, rivoluzione, fatti di guerra, guerra civile, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal Ministero competente;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non abbia superato mai, a norma delle disposizioni in vigore, gli esami di abilitazione;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- pratica, anche puramente ricreativa, delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalate di roccia o con accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, speleologia, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, ecc.), immersioni subacquee con autorespiratore o in apnea in profondità superiori a 5 metri, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, idrosci acrobatico, caccia grossa, equitazione (partecipazione a competizioni), guidoslitta, skeleton, rafting e sport estremi in genere;
- partecipazione a gare e corse di velocità, incluse le relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore. Pratica delle seguenti attività sportive a livello professionale: rugby, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, pugilato, atletica pesante.
- esiti di infortuni e malattie che abbiano dato origine a sintomi, cure ed esami e che comportino, all'atto della stipula del contratto, un'alterazione delle condizioni di salute dell'Assicurato, salvo che gli stessi non siano stati dichiarati in modo esplicito e per iscritto alla stipula del contratto;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

Il rischio di morte è inoltre escluso dalla garanzia nei casi di carenza contrattuale previsti all' Art. 5, qualora essi siano espressamente richiamati nel contratto.

In questi casi la prestazione liquidata dalla Società è legata unicamente al controvalore delle quote accumulate senza il riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 2.

Art. 5 - Clausole di carenza contrattuale per contratti emessi in assenza di visita medica (limiti alla garanzia assicurativa)

A parziale deroga delle condizioni contrattuali, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione della polizza, la garanzia aggiuntiva assicurativa non verrà riconosciuta e la prestazione liquidata sarà legata unicamente al titolo strutturato sottostante il contratto.

La Società non applicherà entro i primi sei mesi dalla conclusione della polizza la limitazione sopraindicata e pertanto le garanzie previste della polizza saranno pienamente operanti, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

Art. 6 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, la polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, nella proposta di assicurazione o negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute dalla Società.

Art. 7 - Revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, l'investitore-contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata presso la sede della Società e così intestata: Groupama Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita – Via Massimi, 158 - 00136 Roma. A fronte della revoca, la Compagnia annulla la proposta pervenuta.

Art. 8 – Recesso dal contratto

Nella fase successiva alla conclusione del contratto, l'investitore-contraente, in seguito a ripensamento, potrà recedere entro trenta giorni dal ricevimento dell'originale di polizza.

Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata A.R. inviata al recapito sopra citato.

Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione da parte della Società. L'esercizio del diritto di recesso fa venire meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborsa al Contraente, previa restituzione dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio corrispostole al netto delle spese di emissione e di quietanza di cui alla Sez. C, all'art. 32.1.1 della Parte I del Prospetto d'Offerta.

Il recesso comporta l'annullamento della polizza e delle coperture assicurative.

Art. 9 - Durata del contratto-Differimento

La durata del contratto può essere fissata tra un minimo di 2 ad un massimo di 20 anni, a condizione che siano rispettati i seguenti limiti assuntivi connessi all'età dell'assicurato alla data di sottoscrizione del contratto:

- per età non superiori a 65 anni, la durata del contratto può essere fissata tra un minimo di 2 a un massimo di 20 anni, a condizione che l'età alla scadenza non sia superiore a 70 anni;
- per età comprese tra 66 e 80 anni, la durata del contratto può essere fissata tra un minimo di 2 a un massimo di 5 anni.

L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto non deve superare gli 80 anni.

Alla scadenza del contratto, in caso di mancata richiesta di liquidazione da parte dell'investitore-contraente o degli aventi diritto, la polizza verrà differita di anno in anno: il contratto rimarrà in vigore per il numero di quote acquisite alla data di scadenza.

In caso di differimento, il valore di rimborso si ottiene convertendo le quote accumulate alla data di scadenza, sulla base del valore unitario delle stesse in date prefissate, secondo la tabella di cui all'art. 19, in riferimento alla data in cui la richiesta di liquidazione, completa di tutta la documentazione, è pervenuta alla Società.

Art. 10 – Premi ricorrenti

A fronte delle prestazioni offerte dal presente contratto, sono dovuti dei premi ricorrenti da corrisondersi in rate anticipate, per la durata prevista e comunque non oltre il decesso dell'Assicurato.

Il programma prevede una serie di premi ricorrenti che possono essere effettuati secondo ricorrenze mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali, senza l'applicazione di interessi dovuti al frazionamento. Viene richiesto comunque di programmare un premio minimo su base annua pari a 600,00 Euro.

In caso di premi frazionati, l'importo minimo di ciascuna rata è di:

- 300,00 Euro se il pagamento è in rate semestrali;
- 200,00 Euro se in rate quadrimestrali;
- 150,00 Euro se in rate trimestrali;
- 100,00 Euro se in rate bimestrali e
- 50,00 Euro in caso di rate mensili.

In caso di attivazione del frazionamento mensile, alla sottoscrizione del contratto è prevista la corresponsione in via anticipata di tre mensilità, mentre in caso di frazionamento bimestrale è prevista la corresponsione in via anticipata di due bimestri. È possibile sospendere i premi dopo aver corrisposto la prima rata.

I premi vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine" degli stessi.

Non è previsto il versamento di alcun premio da parte dell'investitore-contraente alla sottoscrizione della proposta.

Art. 11 - Premi aggiuntivi

In qualunque momento, successivo alla data di sottoscrizione del contratto e prima della scadenza, a condizione che siano stati regolarmente corrisposti tutti i premi ricorrenti alle scadenze prefissate e che l'assicurato sia in vita, l'investitore-contraente ha facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a 750,00 Euro.

I premi aggiuntivi vengono utilizzati esclusivamente per l'acquisto di quote del Fondo prescelto dal Contraente e non concorrono alla costituzione del Bonus a scadenza, di cui all'Art. 15, né concorrono al raggiungimento delle condizioni necessarie per la concessione del bonus stesso.

Il diritto fisso relativo a ciascun premio aggiuntivo è pari a 25,00 Euro.

I premi aggiuntivi vengono accettati dal Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine" degli stessi.

Art. 12 - Spese del contratto

Art. 12.1 - Spese sui premi

La Società per far fronte alle spese di emissione del contratto e di emissione delle quietanze di pagamento in scadenza, preleva su ogni premio ricorrente un diritto fisso di polizza e di quietanza pari a 3,00 euro, in caso di premi ricorrenti con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale o trimestrale; il diritto fisso è ridotto a 2,50 Euro in caso di premi ricorrenti con frazionamento bimestrale o mensile. Per i premi aggiuntivi il diritto fisso è di 25,00 Euro.

Da ciascun premio ricorrente, al netto dei diritti fissi, vengono detratti i costi di caricamento (destinati a coprire i costi di acquisizione, di incasso e di gestione amministrativa del contratto che la Società deve sostenere), pari:

- all'8% del premio versato al netto dei diritti, se l'età dell'Assicurato alla data di sottoscrizione del contratto non è superiore a 65 anni;
- all'8,5% del premio versato al netto dei diritti, se l'età dell'Assicurato alla data di sottoscrizione del contratto è superiore a 65 anni.

Per i premi aggiuntivi, il costo di caricamento viene determinato in funzione del premio stesso, al netto del diritto fisso, e del Fondo esterno scelto.

Se la polizza prevede l'investimento nel Fondo esterno GROUPAMA DINAMICO comparto I o GROUPAMA BILANCIATO comparto I, il premio aggiuntivo è gravato da un costo di caricamento determinato per fasce in funzione del premio stesso, al netto del diritto fisso, secondo la seguente tabella:

Importo del premio	Caricamento per fascia di importo – Dati in Euro				
	Primi 25.000	Successivi 25.000	Successivi 50.000	Successivi 100.000	Eccedenza rispetto a 200.000
Fino a 25.000	6,0%	=	=	=	=
Fino a 50.000	6,0%	5,0%	=	=	=
Fino a 100.000	6,0%	5,0%	4,0%	=	=
Fino a 200.000	6,0%	5,0%	4,0%	3,0%	=
Oltre 200.000	6,0%	5,0%	4,0%	3,0%	2,0%

Se la polizza prevede l'investimento nel Fondo esterno GROUPAMA PRUDENTE comparto I, il premio aggiuntivo è gravato da un caricamento determinato per fasce in funzione del premio stesso, al netto del diritto fisso, secondo la seguente tabella.

Importo del premio	Caricamento per fascia di importo – Dati in Euro			
	Primi 25.000	Successivi 25.000	Successivi 50.000	Eccedenza rispetto a 100.000
Fino a 25.000	5,0%	=	=	=
Fino a 50.000	5,0%	4,0%	=	=
Fino a 100.000	5,0%	4,0%	3,0%	=
Oltre 100.000	5,0%	4,0%	3,0%	2,0%

Art. 12.2 - Spese amministrative gravanti sul patrimonio

Groupama Assicurazioni trattiene, per gli oneri amministrativi gravanti sul patrimonio del singolo contratto, una commissione pari allo 0,70% del patrimonio stesso, determinato alla penultima movimentazione dell'anno solare, in corrispondenza delle operazioni di portafoglio relative al periodo 1° dicembre – 10 dicembre.

Le commissioni verranno prelevate in occasione dell'ultima movimentazione dell'anno solare, in corrispondenza delle operazioni di portafoglio relative al periodo 11 dicembre – 20 dicembre e

verranno addebitate proporzionalmente su tutti i contratti in vigore, mediante riduzione delle quote acquisite alla data di prelievo delle commissioni stesse.

Per i premi incassati nell'ultimo anno le commissioni dello 0,7% verranno ridotte in misura proporzionale al numero dei giorni compresi tra la data di incasso ed il 31 dicembre, considerando l'anno solare.

In caso di liquidazione di prestazioni prima della data di prelievo della commissione, la stessa verrà trattenuta in sede di calcolo della liquidazione.

Tipologia	Importo in percentuale	Periodicità
Commissione per costi amministrativi e di distribuzione	0,7% del patrimonio	Annuale

Art. 13 - Attribuzione delle quote

Ogni premio versato, al netto dei diritti fissi e dei caricamenti, viene convertito in quote del Fondo prescelto tra quelli indicati nell'Art. 17 (o di successivi trasferimenti di posizione esercitati secondo le modalità previste nell'Art. 18), in base alla data di incasso e secondo la tabella riportata al punto seguente.

Art. 14 – Data di conversione dei premi in quote

Ogni premio versato, al netto dei diritti fissi e dei caricamenti, viene convertito in quote sulla base del valore unitario delle stesse in date prefissate, secondo la seguente tabella:

Premi versati (data di incasso)	Giorno di valorizzazione per la conversione dei premi (*)
Dal 1° giorno al 10° giorno del mese	Il giorno 18 del mese
Dall'11° giorno al 20° giorno del mese	Il giorno 28 del mese
Dal 21° all'ultimo giorno del mese	Il giorno 8 del mese successivo

(*) Nel caso di giorno non lavorativo, si considera quale data di conversione il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 15 – Bonus a scadenza

Per tutti i contratti con durata di almeno 15 anni, premio annuo non inferiore a 3.000,00 Euro e per i quali non sia stato rimborsato più di 1/3 del cumulo dei premi effettuati, è previsto un bonus a scadenza, dopo aver corrisposto le prime 15 intere annualità, pari al 4% del numero complessivo di quote acquisite.

Il bonus del 4% a scadenza del contratto viene riconosciuto anche ai contratti con durata di almeno 10 anni, premio annuo non inferiore a 5.000,00 Euro, per i quali siano state corrisposte le prime 10 intere annualità e non siano stati richiesti rimborsi parziali.

Le quote acquisite attraverso i premi aggiuntivi non concorrono alla costituzione del Bonus a scadenza.

Qualora sussistano le condizioni per il riconoscimento del bonus, lo stesso verrà liquidato unicamente alla scadenza. Il bonus non verrà riconosciuto in caso di riscatto totale.

Art. 16 - Interruzione dei premi

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia sospeso il versamento dei premi, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata non corrisposta, il contratto rimane in vigore per il numero delle quote del Fondo già acquisite con i precedenti premi, senza riconoscimento del Bonus a scadenza a meno che non sia stato già corrisposto il numero minimo di annualità previsto per il Bonus.

In caso di interruzione dei premi, l'investitore-contraente non potrà versare premi aggiuntivi e l'eventuale riattivazione del piano di risparmio dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla scadenza della prima rata non corrisposta. Trascorso tale termine, l'eventuale riattivazione del

piano di risparmio potrà essere effettuata mediante trasformazione del contratto stesso, secondo le condizioni che verranno comunicate dalla Società al momento della richiesta.

Art. 17 – Scelta del Fondo

Per l'investimento della componente finanziaria dei premi, sono disponibili tre fondi comuni di investimento armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE selezionati da GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. e gestiti dalla Società GROUPAMA ASSET MANAGEMENT (di seguito, la "Società di Gestione"), Società Anonima di nazionalità francese con capitale di 1.878.910 Euro e sede legale a Parigi – 58 bis, rue La Boétie - 75008, autorizzata dalla Autorité des Marchés Financiers il 5 gennaio 1993 e facente parte del gruppo Groupama.

L'investitore-contraente può scegliere, sulla base della propria propensione al rischio e delle proprie aspettative di rendimento, di collegare le prestazioni del contratto ad uno dei tre Fondi disponibili:

- GROUPAMA DINAMICO COMPARTO I
- GROUPAMA BILANCIATO COMPARTO I
- GROUPAMA PRUDENTE COMPARTO I

Art. 18- Trasferimento della posizione ad altro Fondo (switch)

Il Contraente sceglie, all'atto della sottoscrizione della polizza, il Fondo, tra quelli riportati all'Art. 17, al quale far confluire i propri premi e quindi collegare le prestazioni assicurate.

Il Contraente ha inoltre la facoltà di richiedere per iscritto alla Società il trasferimento (*switch*) della propria posizione individuale ad uno degli altri due Fondi.

In questo caso la Società provvede:

- a determinare il controvalore delle quote in base al valore unitario delle stesse in date prefissate, secondo la seguente tabella, in riferimento alla data in cui la richiesta di conversione è pervenuta alla Società;

Richiesta di Trasferimento – switch (data di ricevimento)	Giorno di valorizzazione per la conversione delle quote (*)
Dal 1° giorno al 10° giorno del mese	Il giorno 18 del mese
Dall'11° giorno al 20° giorno del mese	Il giorno 28 del mese
Dal 21° all'ultimo giorno del mese	Il giorno 8 del mese successivo

() Nel caso di giorno non lavorativo, si considera quale data di conversione il giorno lavorativo immediatamente successivo.*

- a convertire l'importo ottenuto, detratto l'eventuale costo fisso di trasferimento, in quote del Fondo di destinazione sulla base del loro valore unitario raggiunto nello stesso giorno di valorizzazione utilizzato per determinare l'importo di cui al punto precedente;
- a far confluire tutti i versamenti successivi al nuovo Fondo.

Le prime due operazioni di "switch" effettuate dal Contraente nel corso di ogni anno di durata contrattuale sono completamente gratuite, mentre tutti gli "switch" successivi effettuati nel corso dello stesso anno vengono gravati da un costo fisso di 25,00 Euro.

Art. 19 - Rimborso totale delle quote

Trascorso almeno un anno dalla data di perfezionamento del contratto, il Contraente può in qualsiasi momento richiedere per iscritto il rimborso totale delle quote accumulate, risolvendo il contratto e tutte le prestazioni ad esso connesse.

Il valore di rimborso si ottiene convertendo le quote accumulate alla data di richiesta, sulla base del valore unitario delle stesse in date prefissate, secondo la seguente tabella, in riferimento alla

data in cui la richiesta di liquidazione, completa di tutta la documentazione, è pervenuta alla Società.

Richiesta di liquidazione (data di ricevimento)	Giorno di valorizzazione per la conversione delle quote (*)
Dal 1° giorno al 10° giorno del mese	Il giorno 18 del mese
Dall'11° giorno al 20° giorno del mese	Il giorno 28 del mese
Dal 21° all'ultimo giorno del mese	Il giorno 8 del mese successivo

(*) Nel caso di giorno non lavorativo, si considera quale data di conversione il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Se il rimborso viene esercitato prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di perfezionamento del contratto, viene applicata una penalizzazione secondo la seguente tabella:

Anni interamente trascorsi dalla data di perfezionamento del contratto	Aliquota di penalizzazione
1 anno	5%
2 anni	5%
3 anni	4%
4 anni	3%
Trascorsi 5 anni	Nulla

Art. 20 - Rimborso parziale delle quote

L'investitore-contraente ha la facoltà di richiedere per iscritto il rimborso parziale delle quote secondo le seguenti modalità:

- relativamente alle quote derivanti dai **premi aggiuntivi**, il rimborso (totale o parziale degli stessi) può essere richiesto trascorsi tre mesi dalla relativa corresponsione.
- relativamente alle quote derivanti dai **premi ricorrenti**, il rimborso parziale può essere richiesto trascorsi sei mesi dalla data di perfezionamento del contratto.

Il rimborso parziale delle quote può essere richiesto per un valore massimo pari al 90% del loro controvalore.

Se il rimborso viene esercitato prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di perfezionamento del contratto, viene applicata una penalizzazione secondo la seguente tabella:

Anni interamente trascorsi dalla data di perfezionamento del contratto	Aliquota di penalizzazione
1 anno	5%
2 anni	5%
3 anni	4%
4 anni	3%
Trascorsi 5 anni	Nulla

L'importo rimborsato sarà calcolato sulla base del valore unitario delle quote in date prefissate, secondo la tabella riportata nel precedente art. 19, in riferimento alla data in cui la richiesta di rimborso, completa di tutta la documentazione, è pervenuta alla Società.

Il contratto parzialmente rimborsato rimarrà in vigore per il valore residuo delle quote; conseguentemente la liquidazione delle prestazioni e dell'eventuale bonus si intenderà riferita alle sole quote residue.

Art. 21 – Liquidazione delle prestazioni

In caso di liquidazione delle prestazioni per rimborso totale, rimborso parziale, sinistro o scadenza, l'ammontare da liquidare viene ridotto di una somma pari al 5 per mille, con un minimo di 25,00 Euro ed un massimo di 100,00 Euro.

Art. 22 - Opzioni

Previa specifica richiesta dell'investitore-contraente pervenuta alla Società 30 giorni prima della scadenza del contratto, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla conclusione del contratto e l'Assicurato sia in vita, il valore di rimborso delle quote potrà essere convertito in una delle seguenti prestazioni:

- una rendita vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato finché lo stesso sia in vita;
- una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque, dieci o quindici anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita. E' data facoltà all'investitore-contraente di designare in sede di opzione un Beneficiario al quale verrà corrisposta la rendita in caso di morte dell'Assicurato durante la corresponsione della stessa;
- una rendita vitalizia rivalutabile pagabile finché l'Assicurato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, su una seconda testa designata finché in vita.
- una rendita vitalizia sulla sola testa dell'Assicurato con maggiorazione del 20% dell'importo in caso di non autosufficienza.

A seguito della richiesta di esercizio dell'opzione, la Società fornirà per iscritto agli aventi diritto entro sessanta giorni dalla data prevista per l'esercizio della stessa, una descrizione completa di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche. La Società si impegna a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di contratto relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

I coefficienti di conversione e le condizioni per la rivalutazione della rendita, verranno comunicati dalla Società al momento dell'opzione.

Art. 23 - Cessione, pegno, vincolo, Beneficiari

Il Contraente può cedere ad altri la polizza, così come può darla in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale della polizza o su specifica appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un testamento valido.

Art. 24 - Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 25 - Comunicazione e richieste alla Società

Ad ogni effetto del presente contratto si intendono convenzionalmente ricevute in giornata tutte le comunicazioni e richieste per iscritto pervenute in Società entro le ore 12:00.

Art. 26 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa, unitamente all'originale di polizza e delle eventuali appendici, i documenti elencati di seguito. In

caso di consegna degli originali di polizza presso l'agenzia, verrà rilasciata una fotocopia degli stessi, riportante, per ricevuta, il timbro dell'agenzia e la data di ricevimento.

In caso di riscatto parziale o totale e scadenza:

- richiesta sottoscritta dal/dagli aventi diritto;
- certificato di esistenza in vita (o relativa autocertificazione) dell'Assicurato, se persona diversa dall'avente diritto.

In caso di decesso:

- certificato di morte dell'Assicurato;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e con l'indicazione degli eredi legittimi;

- copia autentica del testamento, se esistente;
- decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenni o incapace;

In caso di erogazione della Rendita vitalizia:

- fotocopia di un documento di riconoscimento valido dell'Assicurato riportante i dati anagrafici (solo nel caso in cui il Contraente sia persona diversa dall'Assicurato);
- certificato di esistenza in vita (o relativa autocertificazione) dell'Assicurato, consegnato ad ogni ricorrenza annuale o dietro specifica richiesta della Società.

La Società, una volta ricevuta la documentazione suddetta, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dall'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici (in caso di smarrimento degli originali di polizza, l'avente diritto dovrà consegnare specifica denuncia rilasciata presso le autorità competenti, quali Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società, ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente dei Beneficiari.

Art. 27 – Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 28 – Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 29 – Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u) del D. LGS. n. 206 del 6 settembre 2005.

Mod. 150134-1 Ed. 03-2010

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione generale: Via Massimi, 158 - 00136 Roma - Tel. 06 3018.1

Fax 06 3018.3382 - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 142.570.800 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



SOCIETÀ DI

